



Regolamento sulle Candidature (ultimo comma art. 34)

In adempimento a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 e dalla lettera u) dell'art. 21 dello Statuto si provvede alla approvazione del presente Regolamento.

Questo definisce le procedure operative connesse alle candidature previste dagli articoli 19, 22 e 24 dello Statuto.

Commissione di designazione ex art. 24 del/i candidato/i alla Presidenza

La Commissione di Designazione per l'elezione del Presidente è composta da tre componenti nominati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto.

La commissione nomina nel suo ambito un Presidente.

Prima di avviare le consultazioni la Commissione provvede a dare comunicazione dell'avvio della procedura per la candidatura alla carica di Presidente alle aziende associate mediante:

1. pubblicazione nel sito ufficiale dell'Associazione;
2. comunicazione e-mail da inviare all'indirizzo fornito all'Associazione da ciascun associato.

Soddisfatti gli adempimenti sopra indicati, non è posto alcun ulteriore obbligo di comunicazione, ritenendosi quanto previsto adeguato ad assicurare la maggior diffusione dell'informazione.

La Commissione prende contestualmente atto, della documentazione messa a disposizione dalla struttura, del numero dei voti esercitabili dalle imprese associate al fine della quantificazione del quorum previsto dall'art. 24 per la validità della candidatura.

Viene fissato un calendario di incontri presso le sedi associative che viene comunicato a tutti gli associati.

Le candidature possono essere espresse nel corso degli incontri e dei contatti, anche in tele o video-conferenza, con la Commissione ovvero mediante lettera o e-mail inviate a indirizzi riservati indicati dalla Commissione nelle comunicazioni di avvio procedura.

Non sono ammesse comunicazioni via fax.

Le candidature espresse per iscritto devono contenere la firma del legale rappresentante dell'impresa o di persona appositamente munita di delega, da allegare alla comunicazione.

Una volta terminate le consultazioni i Probiviri provvedono a verificare la eleggibilità dei candidati dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo, mentre la Commissione provvede a verificare la disponibilità dei candidati stessi la cui candidatura non sia stata presentata direttamente.



Provvede quindi alla verifica del numero dei voti di appoggio alle candidature scritte al fine di verificare la rispondenza delle stesse alle previsioni statutarie per il raggiungimento del quorum.

Quando la candidatura riguardi un componente della commissione di designazione, allo stesso è fatto obbligo di rinunciare all'incarico nel momento in cui si constati la circostanza dell'appoggio di tante associate che rappresentino almeno 15% dei voti esercitabili alla data di costituzione della commissione prevista nel quarto capoverso dell'art. 24 dello Statuto Sociale.

Nel caso in cui vengano presentate in Giunta più candidature e non si ottenga in prima votazione il quorum necessario alla designazione del candidato (maggioranza dei componenti dell'organo collegiale, senza tener conto degli astenuti), si ripete la votazione nella stessa seduta entro il termine previsto dal Presidente per la chiusura dei lavori, con la possibilità di convocare d'urgenza un'altra riunione.

Nel caso di due candidati che ottengono lo stesso numero di voti, si procede al ballottaggio nella stessa riunione, o in altra successiva, per tre volte con le regole sopra indicate.

Se non si ottiene il quorum neanche alla terza votazione, si riinizia la procedura di consultazione.

Nel caso di candidatura unica che non raggiunga la maggioranza richiesta alla prima votazione, si ripetono le consultazioni.

Redige quindi una lista delle candidature valide da sottoporre alla Giunta.

Commissione di designazione ex artt. 19 e 22 dei candidati alla Giunta e al Consiglio Direttivo

Ai fini della predisposizione delle liste di candidati previste dagli articoli 19 e 22 dello Statuto viene nominata una Commissione di Designazione.

Questa è composta da tre componenti nominati dalla Giunta su proposta del Presidente ai sensi del penultimo comma dell'art. 34 dello Statuto.

La Commissione ha il compito di raccogliere le candidature espresse dalla base associativa.

La commissione procede quindi a verificare la corretta comunicazione agli associati dell'avvio della procedura di raccolta delle candidature che deve essere inviata almeno 15 giorni prima della riunione dell'Organo chiamato all'elezione.

La comunicazione di cui al comma precedente viene inoltrata a tutte le associate mediante:

- pubblicazione nel sito ufficiale dell'associazione;
- comunicazione e-mail da inviare all'indirizzo fornito all'Associazione da ciascun associato.

Soddisfatti gli adempimenti sopra indicati non è posto alcun ulteriore obbligo di comunicazione ritenendosi quanto previsto adeguato ad assicurare la maggior diffusione dell'informazione.



Le candidature devono essere espresse per iscritto da parte delle associate in regola con gli adempimenti contributivi e trasmesse per lettera o mail o recapitate a mano agli indirizzi indicati dalla Commissione nelle comunicazioni di avvio procedura.

I Probiviri provvedono quindi alla verifica della eleggibilità dei candidati, mentre la Commissione provvede alla preventiva verifica della disponibilità di coloro la cui candidatura non sia stata avanzata direttamente.

In caso di candidature che risultino “non in regola” contributivamente, la commissione provvede a comunicare all’associato interessato tale situazione al fine di consentire la regolarizzazione della posizione e quindi di legittimare la candidatura proposta.

La Commissione verifica che il numero dei candidati sia superiore al numero dei seggi disponibili e, nel caso della lista di cui all’art. 22, che la lista sia composta in aderenza alle previsioni statutarie.

In ogni caso la lista è aperta , con possibilità , quindi, di espressione di preferenze al di fuori delle candidature predisposte .

Qualora le condizioni statutarie non siano raggiunte, la Commissione ne dà tempestiva comunicazione al Presidente al fine di mantenere aperti i termini per la conclusione della procedura ed il raggiungimento delle stesse.

Prima della riunione dell’Organo chiamato alla elezione, la Commissione predispone adeguata informazione della lista dei candidati.